

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020

87/2020/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE
SAN FILIPPO DEL MELA DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 696/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 696/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 534/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 420/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 420/2019/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito: A2A), del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10067, di pari data (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 27 marzo 2018, prot. Autorità 11052, del 29 marzo 2018 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A, del 29 novembre 2018, prot. Autorità 4864, del 26 febbraio 2019 (di seguito: seconda comunicazione A2A);

- la comunicazione di Terna, del 3 febbraio 2020, prot. Autorità 3701, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 12 febbraio 2020, prot. Autorità 4940, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 19 febbraio 2020, prot. Autorità 6001, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06); alcuni dei menzionati criteri attengono alla metodologia di calcolo del costo variabile riconosciuto di ciascuna unità degli stessi impianti essenziali;
- in particolare, ai sensi del comma 64.18, in ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico, la componente del costo variabile riconosciuto volta alla copertura del corrispettivo di sbilanciamento è pari alla somma, se positiva:
 - di una percentuale standard, proposta annualmente da Terna, della differenza tra il costo variabile riconosciuto, al netto del corrispettivo di sbilanciamento, e il prezzo di sbilanciamento riconosciuto da Terna nel caso di sbilanciamento positivo;
 - di una percentuale standard, proposta annualmente da Terna, della differenza tra il prezzo di sbilanciamento da riconoscere a Terna nel caso di sbilanciamento negativo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità in questione;
- a seguito di apposita istanza avanzata da A2A, l'Autorità, con la deliberazione 803/2016/R/eel, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV, per il periodo pluriennale 2017-2021, accogliendo, tra l'altro, l'impegno di A2A a limitare volontariamente la parte prevalente dei costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nell'istanza medesima (di seguito: Impegno);
- con le deliberazioni 610/2016/R/eel, 696/2017/R/eel, 534/2018/R/eel e 420/2019/R/eel, l'Autorità ha approvato i criteri proposti da Terna per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del

corrispettivo di sbilanciamento (di seguito anche: percentuali standard) rispettivamente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;

- i commi 77.30, 77.34, 77.38 e 77.42 stabiliscono, per ciascuno degli anni citati al precedente alinea, che agli utenti del dispacciamento interessati è riconosciuta la facoltà di presentare a Terna istanza di modifica dei valori dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini di cui al comma 64.30, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all’Autorità, per l’approvazione, una proposta in merito alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento;
- dalle comunicazioni A2A prima e seconda, riportate anche nelle proposte – di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna – formulate da Terna stessa ai sensi delle disposizioni ricordate al precedente alinea, emerge che A2A ha richiesto, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione San Filippo del Mela, l’applicazione, per gli anni 2017-2021, delle percentuali standard valide per l’anno 2016 (cfr. comma 77.25, lettera h), in vigore al momento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi e della formulazione dell’Impegno per il periodo pluriennale 2017-2021;
- con la terza comunicazione Terna, detta società, a seguito della lettera DMEA, ha reso disponibile all’Autorità i dati e le informazioni utilizzati per la definizione delle percentuali standard per gli anni dal 2017 al 2020.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta di A2A di applicare le percentuali standard indicate dal comma 77.25, lettera h), alle unità di produzione San Filippo del Mela per l’intero periodo 2017-2021, così da tenere conto delle specificità tecniche delle suddette unità e delle percentuali standard vigenti al momento dell’assunzione dell’Impegno da parte di A2A;
- prevedere che le percentuali standard di cui al precedente alinea abbiano efficacia a decorrere:
 - dal giorno 1 gennaio 2017, per il calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l’istanza di A2A Energiefuture S.p.A di applicare, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto delle

- unità di produzione San Filippo del Mela, le percentuali standard di cui al comma 77.25, lettera h), per l'intero periodo 2017-2021;
2. di prevedere che le percentuali standard di cui al punto 1 abbiano efficacia a decorrere:
 - a) dal giorno 1 gennaio 2017, per la definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - b) dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini